



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 18^a SEZIONE CIVILE
UFFICIO STRANIERI - SETTORE CONVALIDE E PROROGHE
art. 737 e segg. C.p.c.

Il giorno 13/3/2020 alle ore 10,45, presso il TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, nel procedimento di autorizzazione al trattenimento nel C.P.R. di Ponte Galeria del cittadino extracomunitario _____, davanti al Giudice Dott. **PRATESI CECILIA**, assistito dal Cancelliere

TROIANELLI FILIPPO _____ sono comparsi il difensore di fiducia / ufficio Avv. **DURIGON** _____

Carboni Amalante

E' presente per la Questura: *Notaro Maria*

Il rappresentante della Questura insiste per la concessione della proroga del trattenimento per ulteriori 60 giorni come da normativa vigente; fa presente che l' esame della Commissione Territoriale fissato per il _____ ha avuto esito

*dopo il 18/3 il rispetto è
imprescindibile*

La difesa si oppone alla proroga del trattenimento, *deponete dichiarazione di opp. parte*
È presente che è stato depositato ricorso presso il Tribunale di Roma il ricorso in opposizione

IL GIUDICE SI RISERVA - IL GIUDICE A SCIoglIMENTO DELLA RISERVA (vedi allegato),

Verbale chiuso alle ore _____

GIUDICE

DEPOSITATO E LETTO IN UDIENZA

PRATESI CECILIA

Cancelliere _____

[Signature]

Difensore

[Signature]

Rappresentante della Questura _____



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
diciottesima sezione civile

Il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. r.g. 3406/2020, osserva:

La questura ha chiesto la proroga del trattenimento del cittadino i _____, in corso dal 23.12.2019;

lo straniero ha ricevuto in data 3.3.2020 la notifica del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale di Roma sulla domanda di protezione internazionale da lui proposta in corso di trattenimento;

all'odierna udienza per l'esame della richiesta di proroga, tenutasi con il consenso delle parti in uno spazio aperto situato internamente allo stabile in cui ha sede l'ufficio, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID 19 e della necessaria compresenza di più soggetti nel medesimo contesto, il difensore ha dato atto di avere presentato ricorso giurisdizionale avverso il diniego;

l'art. 6 comma 6 d l.vo 142/2015, pur dettato per regolare in senso proprio il segmento temporale che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione ed il suo esame, costituisce espressione del superiore principio di tutela della libertà personale, che in mancanza di ragioni superiori non può essere compressa oltre un lasso di tempo ragionevole;

Nel caso presente, considerato il forte radicamento dello straniero sul territorio, la dichiarazione di ospitalità di una parente regolarmente soggiornante, la pregressa documentazione lavorativa e la disponibilità all'assunzione formulata da altro datore di lavoro, si ritiene che la misura del trattenimento si presenti come eccedente rispetto alle finalità sue proprie (consentire l'espletamento dell'esame della domanda e del suo eventuale seguito giurisdizionale senza che lo straniero si sottragga agli effetti di un eventuale esito negativo).

P.Q.M.

Non autorizza la proroga del trattenimento;

Roma, 13.3.2020

IL GIUDICE
Cecilia Pratesi